

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 223 del 10 novembre 2022

Approvazione del terzo aggiornamento semestrale degli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche, dopo il secondo aggiornamento semestrale approvato con DDR n. 102/2022, ai fini della loro pubblicazione nei siti istituzionali regionali. Revoca del DDR n. 102/2022. L.R. n. 33/2002, art. 83. DGR n. 111/2021.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Si approva il terzo aggiornamento semestrale degli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche dopo il secondo aggiornamento semestrale del DDR n. 102/2022, che viene revocato, con i dati dei professionisti, che hanno inserito i dati obbligatori nel semestre successivo al secondo aggiornamento nella procedura telematica nel portale regionale del turismo, per la loro pubblicazione nei siti della Regione del Veneto gestiti dalla Direzione Turismo e Direzione Promozione economica ed internazionalizzazione.

Il Direttore

PREMESSO CHE

- la L.R. 4 novembre 2002, n. 33 *"Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo"* disciplina, agli articoli 82 e seguenti, le professioni turistiche, così definite:
- guida turistica: chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone, nelle visite a opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici illustrandone le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali;
- accompagnatore turistico: chi per professione, accoglie ed accompagna persone singole o gruppi di persone in viaggi sul territorio nazionale o estero, curando l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza ai turisti con la conoscenza della lingua degli accompagnati, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito;
- animatore turistico: chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali;
- guida naturalistico-ambientale: chi esercita professionalmente l'attività di conduzione di persone nelle visite a parchi, riserve naturali, zone di pregio o tutela ambientale o siti di interesse ambientale così come individuate dalla legislazione vigente, fornendo notizie ed informazioni di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale, con esclusione degli ambiti di competenza delle guide alpine;

DATO ATTO CHE

- l'articolo 83 della L.R. n. 33/2002 - così come novellato dall'articolo 9 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 *"Collegato alla legge di stabilità 2018"* - assegna alla Giunta regionale le competenze, precedentemente conferite alle Province e alla Città metropolitana, in materia di disciplina sulle modalità di accesso alle professioni turistiche e, tra l'altro, in particolare sulla tenuta degli elenchi delle professioni turistiche, sulle iscrizioni d'ufficio in tali elenchi e sulla pubblicità degli elenchi delle professioni turistiche;
- in attuazione delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 571 del 4 maggio 2021 e n. 715 del 8 giugno 2021 pubblicate rispettivamente nei BUR n. 61/2021 e n. 77/2021 in cui è stato stabilito, tra l'altro, che le funzioni amministrative in materia di professioni turistiche siano esercitate, dal 1° luglio 2021, dall'Unità Organizzativa Presidi Turistici Territoriali presso la Direzione Turismo e non più dalle Unità Organizzative Veneto Orientale e Veneto Occidentale di cui alle DDGRR n. 830/2018 e n. 1997/2018;

CONSIDERATO CHE

- la Giunta regionale, ha approvato, ai sensi dell'art. 83 della L.R. n. 33/2002, con DGR n. 111 del 2 febbraio 2021, pubblicata sul BUR n. 19 del 9 febbraio 2021, le disposizioni attuative per il rilascio dei tesserini regionali di riconoscimento delle professioni turistiche e degli operatori di agenzie di viaggio e per l'istituzione e tenuta degli elenchi regionali delle professioni turistiche;
- la suddetta DGR n. 111/2021 ha incaricato il Direttore della Direzione Turismo dell'esecuzione del citato provvedimento mediante l'adozione di appositi decreti, da pubblicarsi integralmente anche nel sito regionale internet

del turismo, che definiscano la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi regionali delle professioni turistiche, nonché l'implementazione di tali elenchi con ulteriori dati di interesse turistico, oltre a quelli minimi previsti dall'Allegato A della citata DGR;

- conseguentemente il Direttore della Direzione Turismo, in attuazione degli articoli 82 e 83 della L.R. n. 33/2002, ha approvato - ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della DGR n. 111/2021 "Istituzione degli elenchi regionali delle professioni turistiche" - con Decreto n. 174 del 16 aprile 2021, pubblicato nel BUR n. 54 del 23 aprile 2021, i seguenti elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche:

- a. elenco regionale delle guide turistiche, nell'Allegato A;
- b. elenco regionale degli accompagnatori turistici, nell'Allegato B;
- c. elenco regionale degli animatori turistici, nell'Allegato C;
- d. elenco regionale delle guide naturalistico-ambientali, nell'Allegato D;

- inoltre, ai sensi del citato articolo 6 dell'Allegato A della DGR n. 111/2021, ai fini di promozione e valorizzazione del turismo veneto - ai sensi del comma 7 dell'articolo 13 della L.R. n. 11/2013 e conformemente agli articoli 6 e seguenti del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - i citati elenchi regionali delle professioni turistiche sono stati pubblicati, in ordine alfabetico, nei siti istituzionali della Regione del Veneto gestiti dalla Direzione Turismo e Direzione Promozione economica ed internazionalizzazione;

DATO ATTO CHE

- ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A della citata DGR n. 111/2021, in sede di prima pubblicazione, negli elenchi regionali sono stati iscritti d'ufficio i seguenti soggetti:
 - a. già iscritti alla data del 31 marzo 2019 negli ex elenchi delle professioni turistiche formati dalle Province venete e dalla Città metropolitana di Venezia;
 - b. in possesso di apposito riconoscimento ministeriale per la qualifica professionale richiesta, le cui misure compensative siano state attuate nel Veneto;
 - c. che accedono alla professione con le modalità di cui all'articolo 83, comma 1, lettera a) della L.R. n. 33/2002;

RILEVATO CHE

- la citata DGR n. 111/2021, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A, successivamente alla prima pubblicazione dei suddetti elenchi regionali, stabilisce che le modalità di tenuta ed aggiornamento degli elenchi citati vengano definite con successivo Decreto del Direttore della Direzione Turismo, che ha la facoltà di individuare ulteriori tipologie di dati oggetto di comunicazione da parte dei professionisti, nel rispetto delle norme in materia di raccolta e trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE - GDPR;
- il Direttore della Direzione Turismo con Decreto n. 225 del 7 maggio 2021, pubblicato nel BUR n. 69 del 21 maggio 2021, ha approvato le modalità di tenuta e di aggiornamento degli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche stabilendo in particolare, nell'allegato A, all'articolo 2, comma 8 che i professionisti turistici iscritti negli elenchi regionali pubblicati nei portali della Regione, a seguito del Decreto della Direzione Turismo n. 174/2021, sono tenuti a comunicare alla Regione, tramite procedura telematica, i seguenti dati obbligatori, stabiliti dall'articolo 1 del citato Decreto n. 225/2021:

- a) dati inseriti obbligatoriamente, che devono essere sempre pubblicati nei siti regionali:

- cognome, nome, lingue di abilitazione;
- sigla di due lettere della provincia di prima iscrizione; nel caso di ulteriori estensioni territoriali per le guide turistiche le sigle provinciali saranno riportate in ordine alfabetico;
- sigla RV per le iscrizioni disposte con provvedimento regionale successivo al 1 aprile 2019;
- eventuali ulteriori lingue straniere oggetto di abilitazione da parte di altre Amministrazioni in Italia, in tale caso occorre allegare la documentazione, rilasciata da una Pubblica Amministrazione, comprovante l'abilitazione per l'estensione linguistica;

- b) dati inseriti obbligatoriamente, non pubblicabili nei siti regionali:

- un file con estensione .jpg contenente la foto del volto scoperto del professionista, da stampare nel tesserino di riconoscimento, con dimensioni della foto di 2,5 x 3 cm;
- nazionalità, Stato, Comune e data di nascita;
- codice fiscale, partita IVA se il professionista è titolare di partita IVA;

c) dati inseriti obbligatoriamente, pubblicabili nei siti regionali su consenso del professionista:

- numero di cellulare o di telefono, indirizzo di residenza;

- con Decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo n. 102 del 21 aprile 2022 in sede di secondo aggiornamento, in ciascun elenco regionale sono stati iscritti in ordine alfabetico e in ordine numerico progressivo, i professionisti, già iscritti negli elenchi approvati con DDR n. 398/2021 (primo aggiornamento), che hanno regolarmente inserito i dati richiesti nel portale regionale nel periodo dal 20 agosto 2021 al 28 febbraio 2022;
- conseguentemente, è stato attribuito un nuovo numero progressivo, in ogni elenco regionale, ad ognuno dei suddetti professionisti;
- il nuovo numero progressivo attribuito in ogni elenco regionale corrispondente a ciascun professionista è destinato ad essere riportato anche nel relativo tesserino di riconoscimento, che sarà distribuito dopo l'approvazione di proprio Decreto che disciplinerà i suddetti tesserini;
- in ogni caso la procedura telematica regionale, ai sensi del comma 10 dell'art. 2 dell'Allegato A del DDR n. 225/2021, pure se decorso il termine del 28 febbraio 2022, è rimasta comunque accessibile ai professionisti che hanno regolarmente comunicato i loro dati per registrare le eventuali variazioni dei dati inseriti;
- con successivo Decreto n. 132 del 13 giugno 2022 è stata iscritta nell'elenco regionale delle guide turistiche una professionista che ha conseguito l'abilitazione a guida turistica superando l'esame orale presso la Direzione regionale Turismo a seguito di misura compensativa ai sensi del D.Lgs. n. 206/2007;
- il Decreto n. 399 del 27 ottobre 2021 ha disposto la cancellazione dagli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche dei nominativi di coloro che non hanno inserito, nel periodo dal 21 maggio 2021 al 19 agosto 2021, i dati obbligatori ed ha revocato i precedenti elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche;
- il citato Decreto n. 399/2021 ha disposto che i soggetti cancellati dagli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche, individuati nei suddetti Allegati, possono comunicare alla Regione, in sede di secondo aggiornamento, i dati obbligatori tramite la procedura telematica nel portale regionale del Turismo, anche successivamente alla data del 19 agosto 2021, purché entro il termine finale del 28 febbraio 2022 per essere di nuovo iscritti negli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche - procedura da concludersi entro il mese di marzo dell'anno 2022, data quest'ultima stabilita per l'aggiornamento semestrale dei suddetti elenchi, come disposto dal comma 12 del citato articolo 2 dell'Allegato A del Decreto n. 225/2021;
- conseguentemente, con Decreto n. 102 del 21 aprile 2022 è stato approvato il secondo aggiornamento semestrale degli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche;
- nel semestre successivo a quello del secondo aggiornamento del 2022, come disposto dal comma 12 del citato articolo 2 dell'Allegato A del Decreto n. 225/2021, alcuni professionisti i cui nominativi sono stati cancellati con il citato Decreto n. 399/2021, hanno regolarmente inserito i dati richiesti nel portale regionale e alcuni professionisti, già iscritti in sede di secondo aggiornamento, hanno invece comunicato variazioni ai loro dati già inseriti;

CONSIDERATO CHE

- in sede di terzo aggiornamento, in ciascun elenco regionale sono iscritti i professionisti che hanno concluso regolarmente la procedura telematica per l'aggiornamento dei propri dati nel semestre successivo a quello del secondo aggiornamento del 2022;
- conseguentemente, è stato attribuito un nuovo numero progressivo, in ogni elenco regionale, ad ognuno dei suddetti professionisti;
- per comodità di consultazione sono previste due versioni di ciascun elenco delle sopracitate professioni turistiche: una con ordine numerico progressivo e una con ordine alfabetico di cognome;

RITENUTO OPPORTUNO

- revocare il proprio Decreto n. 102 del 21 aprile 2022, approvante il secondo aggiornamento degli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche, perché non più aggiornato, con efficacia revocatoria decorrente dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) del presente provvedimento;
- approvare i nuovi elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche in sede di terzo aggiornamento semestrale comprensivi dei nominativi sia dei professionisti già iscritti con il secondo aggiornamento semestrale, oggetto del DDR n. 102/2022, sia della professionista iscritta successivamente con il DDR n. 132 del 13 giugno 2022, sia dei professionisti già cancellati con DDR n. 399/2021, che hanno inserito regolarmente i dati richiesti nel portale regionale nel semestre successivo a quello del secondo aggiornamento del 2022;
- approvare, per facilità di consultazione, gli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche in due versioni: una versione in ordine alfabetico di cognome ed una versione in ordine numerico progressivo di iscrizione e precisamente:

a) l'elenco regionale ricognitivo delle guide turistiche in ordine numerico progressivo aggiornato alla data del presente provvedimento contenuto nell'**Allegato A1** e in ordine

alfabetico di cognome contenuto nell'**Allegato A2** al presente provvedimento;
b) l'elenco regionale ricognitivo degli accompagnatori turistici in ordine numerico progressivo aggiornato alla data del presente provvedimento contenuto nell'**Allegato B1** e in ordine alfabetico di cognome contenuto nell'**Allegato B2** al presente provvedimento;
c) l'elenco regionale ricognitivo degli animatori turistici in ordine numerico progressivo aggiornato alla data del presente provvedimento contenuto nell'**Allegato C1** e in ordine alfabetico di cognome contenuto nell'**Allegato C2** al presente provvedimento;
d) l'elenco regionale ricognitivo delle guide naturalistico-ambientali in ordine numerico progressivo aggiornato alla data del presente provvedimento contenuto nell'**Allegato D1** e in ordine alfabetico di cognome contenuto nell'**Allegato D2** al presente provvedimento;

- disporre che il nuovo numero progressivo attribuito in ogni elenco regionale al professionista di nuova iscrizione è destinato ad essere riportato anche nel relativo tesserino di riconoscimento, che sarà distribuito entro 90 giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente Decreto;

VISTI

- la L. n. 241/1990; il D. Lgs. n. 33/2013; la L.R. n. 33/2002; la L.R. n. 11/2013; la DGR n. 830/2018; la DGR n. 1997/2018; la DGR n. 111/2021; la DGR n. 571/2021; la DGR n. 715/2021; i DDR n. 174/2021, n. 225/2021, n. 398/2021, n. 399/2021, n. 102/2022, n. 132/2022;

decreta

1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di revocare il proprio Decreto n. 102 del 21 aprile 2022, approvante il secondo aggiornamento degli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche, con efficacia revocatoria decorrente dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) del presente provvedimento;
3. di approvare i nuovi elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche in sede di terzo aggiornamento semestrale che, per facilità di consultazione, sono approvati in due versioni: una in ordine alfabetico di cognome ed una in ordine numerico progressivo di iscrizione e precisamente:
 - a) l'elenco regionale ricognitivo delle guide turistiche in ordine numerico progressivo aggiornato alla data del presente provvedimento contenuto nell'**Allegato A1** e in ordine alfabetico di cognome contenuto nell'**Allegato A2** al presente provvedimento;
 - b) l'elenco regionale ricognitivo degli accompagnatori turistici in ordine numerico progressivo aggiornato alla data del presente provvedimento contenuto nell'**Allegato B1** e in ordine alfabetico di cognome contenuto nell'**Allegato B2** al presente provvedimento;
 - c) l'elenco regionale ricognitivo degli animatori turistici in ordine numerico progressivo aggiornato alla data del presente provvedimento contenuto nell'**Allegato C1** e in ordine alfabetico di cognome contenuto nell'**Allegato C2** al presente provvedimento;
 - d) l'elenco regionale ricognitivo delle guide naturalistico-ambientali in ordine numerico progressivo aggiornato alla data del presente provvedimento contenuto nell'**Allegato D1** e in ordine alfabetico di cognome contenuto nell'**Allegato D2** al presente provvedimento;
4. di disporre che il nuovo numero progressivo attribuito in ogni elenco regionale al professionista di nuova iscrizione è destinato ad essere riportato anche nel relativo tesserino di riconoscimento, che sarà distribuito entro 90 giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente Decreto;
5. di pubblicare i citati elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche sia nel portale istituzionale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/ gestito dalla Direzione Turismo, sia nel portale istituzionale regionale www.veneto.eu gestito dalla Direzione Promozione economica ed internazionalizzazione;
6. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel BUR e di pubblicarlo anche nel citato portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR.

Mauro Giovanni Viti

